



## PIERO DELBOSCO

### VESCOVO DI CUNEO-FOSSANO

---

007-2024 – 5 giugno 2024

#### DECRETO GENERALE SULLE PROCEDURE E SUI TEMPI DELLA RIFORMA DELLE PARROCCHIE

Il Sinodo diocesano di Cuneo e di Fossano 2021-2022, alla costituzione 28, ha chiesto di «pensare all'accorpamento anche giuridico degli enti parrocchiali, salvaguardando la cura per le piccole comunità». Inoltre, alla costituzione 54 ha stabilito di studiare «i percorsi tecnici necessari per sgravare dalle incombenze amministrative gestionali i sacerdoti che sono parroci o legali rappresentanti di altri enti ecclesiastici».

Dopo aver consultato tutti i parroci, in assemblee zonali a cui hanno partecipato pure i loro collaboratori sacerdoti, diaconi, religiosi e laici; sentito più volte il Consiglio presbiterale e ricevuto da esso un voto sulle singole questioni in discussione; convinto che la struttura amministrativa delle parrocchie deve essere semplificata ed alleggerita, al fine di liberare energie per l'annuncio del Vangelo; consapevole che il Vescovo diocesano deve sostenere questo cammino di rinnovamento della Chiesa a lui affidata anche con norme eque e paterne, in modo da prevenire i conflitti e dirimere le controversie, evitando ogni disparità e confusione; ai sensi del can. 515§2 del Codice di diritto canonico e dell'art. 25 delle Norme diocesane dell'8 settembre 2023, stabilisco quanto segue.

1. L'aggregazione delle parrocchie in Unità pastorali, ciascuna affidata ad un medesimo parroco, così come si è venuta configurando negli ultimi vent'anni, ai sensi dell'art. 2 delle Norme diocesane, viene ora definita in modo stabile come nell'elenco allegato a questo Decreto e si costituisce caso per caso al momento della nomina del parroco.
2. Con decorrenza 1 gennaio 2025, le parrocchie che alla data odierna sono già costituite in Unità pastorale e il cui parroco ne fa espressa richiesta, sentiti i Consigli parrocchiali, vengono giuridicamente aggregate in un unico ente parrocchiale.
3. Le parrocchie che alla data odierna sono già costituite in Unità pastorale e per le quali non viene richiesta o attuata l'aggregazione dal 1 gennaio 2025, intraprendono un cammino, animato dai parroci con i Consigli parrocchiali, per arrivare a tale richiesta e attuazione con decorrenza 1 gennaio 2026 o 1 gennaio 2027 o comunque non oltre il 1 gennaio 2028.
4. Le parrocchie che alla data odierna non sono ancora state costituite in Unità pastorale, vengono pastoralmente unite entro il 31 dicembre 2024, come nell'elenco allegato a questo Decreto, ai sensi dell'art. 1 oppure tramite Decreto singolare che istituisce la Collaborazione pastorale, di cui all'art. 2 delle Norme diocesane, per cui parrocchie ancora affidate a parroci diversi intraprendono un lavoro comune stabile, fino ad arrivare alla richiesta e all'attuazione dell'aggregazione giuridica, a seguito di un cammino, animato dai parroci con i Consigli parrocchiali, con decorrenza non oltre il 1 gennaio 2028.
5. L'aggregazione giuridica di cui agli artt. 2-4, avviene tramite Decreti singolari, adottati entro il 30 settembre precedente la data di decorrenza, che dispongono l'erezione di nuovi enti parrocchiali i cui confini territoriali, per quanto possibile, devono corrispondere ai confini comunali, o rimanere dentro di essi, determinando un patrono, la sede legale, nel centro in cui si trova la chiesa parrocchiale madre, e le eventuali altre chiese parrocchiali, con contestuale estinzione degli attuali enti parrocchiali, e degli altri enti ecclesiastici che oggi hanno il parroco come legale rappresentante, mediante divisioni ed incorporazioni o soppressioni, anche in tempi successivi, al fine di ottenere gli effetti di cui sotto agli artt. 13-14.

6. Ogni nuova parrocchia, così costituita, è formata dall'insieme delle singole comunità, locali o personali, che si trovano o si radunano nel suo territorio: tali comunità possono, a giudizio del parroco competente, avere propri consigli, i cui rappresentanti formano il Consiglio pastorale parrocchiale e partecipano al Consiglio parrocchiale per gli affari economici, istituiti secondo le indicazioni di cui agli artt. 16-18 delle Norme diocesane. Per il servizio di queste comunità il parroco può essere coadiuvato da altri sacerdoti, che operano come stabilito dagli artt. 12-14 delle Norme diocesane, come pure dai diaconi, dai coordinatori dei settori della pastorale e da altri religiosi o laici collaboratori, di cui all'art. 15 delle Norme diocesane.
7. Il patrono delle nuove parrocchie deve essere scelto secondo le norme della Sede apostolica *de patronis constituendis*. Pertanto, in riferimento al Calendario romano generale o particolare o speciale, possono essere scelti come patroni la beata vergine Maria, sotto un titolo ammesso dalla liturgia, gli angeli, i santi e, con l'indulto della Sede apostolica, i beati, mentre sono sempre escluse le divine persone. Inoltre, si può scegliere un solo patrono: è possibile scegliere due o più santi patroni, se i medesimi sono iscritti insieme nel Calendario. La scelta viene proposta dal parroco che presenta la richiesta di cui agli artt. 2-4, sentiti i Consigli parrocchiali, approvata dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, e confermata dalla Sede apostolica. L'immagine del patrono viene posta nella chiesa parrocchiale madre, di cui all'art. 5, secondo le indicazioni del Delegato vescovile per i Beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Curia diocesana.
8. Il nome del patrono delle nuove parrocchie ne costituisce anche la denominazione legale, nei modi determinati di intesa tra i parroci competenti e il Cancelliere vescovile. La scelta della sede legale nel centro delle nuove parrocchie, e di conseguenza della chiesa parrocchiale madre, è fatta dal Vescovo diocesano, sentiti i parroci competenti e il Consiglio presbiterale, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 5 delle Norme diocesane.
9. Oltre alla chiesa parrocchiale madre, di cui all'art. 5, il Vescovo diocesano può scegliere per ciascuna nuova parrocchia altre chiese parrocchiali, avendo cura di garantirne, nei limiti del possibile, una per ogni Comune, alle quali faranno riferimento le singole comunità locali o personali, di cui all'art. 6. I titolari delle singole chiese dedicate che, a norma del can. 1218 non possono essere modificati, saranno celebrati nelle stesse chiese con il grado di solennità, nell'intera nuova parrocchia con il grado previsto nel Calendario romano generale o nel Calendario particolare della diocesi.
10. Nelle nuove parrocchie, le celebrazioni dei Sacramenti, in particolare delle Messe, delle Esequie, della Liturgia delle Ore e della Liturgia della Parola, come pure i percorsi formativi e le opere per la testimonianza della carità saranno organizzati nel centro in cui si trova la chiesa parrocchiale madre e in altri luoghi, in particolare dove si trovano le altre chiese parrocchiali, nei modi previsti dagli artt. 6-10 delle Norme diocesane.
11. Il rendiconto amministrativo annuale dei beni temporali, di cui all'art. 31 delle Norme diocesane, può prevedere Fondi finanziari non autonomi per ognuna delle chiese parrocchiali della nuova parrocchia in cui contabilizzare le rispettive entrate e uscite, evidenziando eventuali accantonamenti, in modo da rappresentare la partecipazione di ciascuna comunità di cui all'art. 6 nell'unica gestione economica parrocchiale.
12. I libri e i fascicoli parrocchiali di cui al can. 535 e agli artt. 21-22 delle Norme diocesane sono unici a partire dalla decorrenza dell'aggregazione giuridica di cui agli artt. 2-4. I medesimi libri e fascicoli delle parrocchie aggregate vengono tutti conferiti all'ente Diocesi di Cuneo-Fossano che ne resta responsabile, ottenute le necessarie autorizzazioni civili, e sono quindi trasferiti nelle sedi dell'Archivio storico diocesano, salvo quelli per l'uso corrente, eccetto i fascicoli delle istruttorie matrimoniali, che vengono temporaneamente ricollocati nelle sedi legali delle nuove parrocchie, con le necessarie autorizzazioni civili e rispettando le norme civilistiche sulla tutela dei beni culturali.
13. Gli immobili degli enti parrocchiali estinti vengono conferiti, tramite i Decreti singolari di cui all'art. 5, ai rispettivi nuovi enti parrocchiali, salvo quelli non prioritari per le attività pastorali, secondo i criteri generali stabiliti dal Collegio dei consultori e dal Consiglio diocesano per gli affari economici, sotto la presidenza del Vescovo diocesano, e applicati caso per caso, di intesa con i parroci competenti, sentiti i rispettivi Consigli parrocchiali per gli affari economici, sotto la direzione dell'Economo diocesano.
14. Tramite i medesimi Decreti singolari di cui all'art. 5, gli immobili degli enti parrocchiali estinti che non vengono conferiti ai nuovi enti parrocchiali sono conferiti ad altri enti ecclesiastici non parrocchiali: ai Santuari diocesani, opportunamente rinnovati nello Statuto, assegnati alle Zone pastorali come nella tabella allegata a questo Decreto e così riconosciuti dalle comunità parrocchiali del territorio quale proprio strumento; oppure,

*servatis servandis*, alla Fondazione Opere Diocesane Cuneesi o alla Fondazione Opere Diocesane Fossanesi, che già amministrano patrimoni immobiliari diocesani, o all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Cuneo-Fossano, quando si tratta di immobili in disuso di cui è necessaria la razionalizzazione.

15. Al fine di tenere conto delle diverse situazioni locali, i parroci che ritengono pastoralmente opportuno che anche gli immobili non conferiti ai nuovi enti parrocchiali siano amministrati a livello parrocchiale, avendo oggi collaboratori laici sufficienti a tale scopo, possono chiedere che tali immobili vengano assegnati in comodato o convenzione dall'ente che ne ha acquisito la proprietà al nuovo ente parrocchiale, fino a quando sarà ritenuto opportuno, in modo da garantire piena continuità con l'attuale amministrazione parrocchiale, ma anche senza pregiudicare la redistribuzione degli immobili di cui all'art. 13.
16. La modifica dello Statuto o la nuova costituzione delle altre persone giuridiche canoniche pubbliche di cui all'art. 14 compete al Vescovo diocesano, sentito il Collegio dei consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici, e può essere soggetta ad una fase iniziale sperimentale commissariale, direttamente gestita dagli uffici del settore Affari generali della Curia diocesana, della durata di due anni.
17. Al momento dell'aggregazione giuridica di cui agli artt. 2-4, se già non si è provveduto diversamente, le attività sociali a carattere commerciale degli enti parrocchiali estinti, in particolare le scuole dell'infanzia e le case di riposo, vengono trasferite ai nuovi enti parrocchiali e si avvia uno studio caso per caso, in modo da cederne in seguito la gestione ad enti non parrocchiali, anche non ecclesiastici, nei cui Consigli le parrocchie competenti mantengono una rappresentanza e con il coinvolgimento, per quanto possibile, degli enti locali, al fine di garantirne sia la sostenibilità economica che il radicamento territoriale.
18. Per quanto riguarda la partecipazione dei parroci a Consigli di amministrazione di enti non parrocchiali che gestiscono scuole dell'infanzia e case di riposo, su iniziativa diocesana viene fatta istanza a chi di dovere perché gli Statuti di tali enti continuino a prevedere la presenza di un consigliere indicato dalle parrocchie competenti, ma non necessariamente il parroco e comunque escludendo che il parroco sia di ufficio il Presidente e legale rappresentante dell'ente stesso.
19. Alla revisione del numero e del dimensionamento delle parrocchie seguirà la riduzione del numero delle Zone pastorali, la cui funzione rimane comunque circoscritta da quanto previsto dalla costituzione 29 del Sinodo diocesano e dai conseguenti artt. 1 e 26 delle Norme diocesane: tale riduzione sarà stabilita dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, non oltre il 1 gennaio 2028.
20. Al fine di accompagnare questo cammino, garantendo equità e legittimi adattamenti, nei singoli casi il Vescovo diocesano, su richiesta del parroco competente e sentito il Consiglio presbiterale, può dispensare dai termini perentori di cui agli artt. 3-4 e da altre prescrizioni di questo Decreto, salvo quelle per cui è competente la Sede apostolica. Inoltre, se necessario, il Vescovo diocesano potrà intervenire con ulteriori Decreti per modificare in via generale le procedure e i tempi qui stabiliti, sentendo il Consiglio presbiterale in caso di modifiche sostanziali.

Tale Decreto generale, promulgato con la pubblicazione sul sito internet diocesano, entra subito in vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria; venga inserito negli atti ufficiali della Curia e sia a suo tempo pubblicato anche sulla Rivista diocesana.

Dato nel Vescovado nuovo di Cuneo, li 5 giugno 2024

*emendato agli artt. 5 e 14 il 19 marzo 2025 e agli artt. 3, 7, 8, 9,12 e 20 il 30 settembre 2025*

*Elio Dotto*

don Elio Dotto - *Cancelliere vescovile*

*+ Piero Delbosco*

+ Piero Delbosco - *Vescovo*

**Elenco di cui all'art. 1 del Decreto generale del 5 giugno 2024**

<b>1</b>	<b>Zona pastorale Cuneo Città</b>	<b>Collaborazione pastorale</b>	<b>Unità pastorale</b>	<b>Abitanti</b>
1	Cattedrale	<i>Cuneo centro</i>	Cattedrale-Santa Maria-Sant'Ambrogio	3000
2	Santa Maria della Pieve			650
3	Sant'Ambrogio		700	
4	Sacro Cuore di Gesù		8500	
5	Cuore Immacolato di Maria		5000	
6	San Giovanni Bosco			9600
7	San Paolo		Cuneo	5500
8	San Rocco Castagnaretta		San Rocco-San Paolo	3300
				<b>36250</b>
<b>2</b>	<b>Zona pastorale Cuneo Oltregesso</b>	<b>Collaborazione pastorale</b>	<b>Unità pastorale</b>	<b>Abitanti</b>
9	Borgo San Giuseppe di Cuneo		Borgo San Giuseppe- Roata Canale-Spinetta	2600
10	Roata Canale di Cuneo			1200
11	Spinetta di Cuneo			1596
12	Madonna delle Grazie di Cuneo		Madonna delle Grazie- Tetti Pesio- Bombonina- Castelletto-Riforano- Montanera	2551
13	Tetti Pesio di Cuneo			193
14	Bombonina di Cuneo			791
15	Castelletto Stura			1100
16	Riforano		315	
17	Montanera		725	
<b>3</b>	<b>Zona pastorale Cuneo Oltrestura</b>	<b>Collaborazione pastorale</b>	<b>Unità pastorale</b>	<b>Abitanti</b>
18	Ronchi di Cuneo	<i>Ronchi-San</i>	Ronchi-San Benigno- Roata Rossi	1150
19	San Benigno di Cuneo	<i>Benigno-Roata</i>		1100
20	Roata Rossi di Cuneo	<i>Rossi-San Pietro del</i>		1300
21	San Pietro del Gallo di Cuneo	<i>Gallo-Passatore</i>	San Pietro del Gallo- Passatore	841
22	Passatore di Cuneo			1180
23	Madonna dell'Olmo di Cuneo	<i>Madonna</i>	Madonna dell'Olmo- San Pio X	4250
24	San Pio X - Cerialdo di Cuneo	<i>dell'Olmo-San Pio</i>		2400
25	Confreria di Cuneo	<i>X-Confreria</i>		2500
26	San Defendente di Cervasca		Cervasca-Vignolo	1300
27	San Bernardo di Cervasca			500
28	San Michele di Cervasca			411
29	Cervasca			1848
30	Santa Croce di Vignolo			1050
31	Vignolo			1300
				<b>21130</b>
<b>4</b>	<b>Zona pastorale Valle Colla</b>	<b>Collaborazione pastorale</b>	<b>Unità pastorale</b>	<b>Abitanti</b>
32	Boves	<i>Boves</i>	Boves-Castellar	7100
33	Castellar-San Giacomo Boves			190
34	Rivoira di Boves			780
35	Mellana di Boves			216
36	Fontanelle di Boves			1200
				<b>9486</b>

<b>5</b>	<b>Zona pastorale Valli Gesso e Vermenagna</b>	<b>Collaborazione pastorale</b>	<b>Unità pastorale</b>	<b>Abitanti</b>
37	<b>Vernante</b>	<i>Valle Vermenagna</i>	Vernante-Limone- Limonetto	1325
38	<b>Limone Piemonte</b>			1175
39	<b>Limonetto di Limone P.</b>			25
40	<b>Roccavione</b>		Roccavione-Robilante	2870
41	<b>Robilante</b>			2370
42	<b>Valdieri</b>		Valle Gesso	502
43	<b>Sant'Anna di Valdieri</b>			95
44	<b>Andonno</b>			280
45	<b>Roaschia</b>			90
46	<b>Entracque</b>			875
47	<b>Borgo San Dalmazzo</b>		Borgo San Dalmazzo	7000
48	<b>Gesù Lavoratore in Borgo</b>			6000
49	<b>Madonna Bruna di Borgo</b>			156
				<b>22763</b>
<b>6</b>	<b>Zona pastorale Valle Stura</b>		<b>Collaborazione pastorale</b>	<b>Unità pastorale</b>
50	<b>Vinadio</b>		Alta Valle Stura	585
51	<b>Bagni di Vinadio</b>			68
52	<b>Aisone</b>			240
53	<b>Sambuco</b>			88
54	<b>Pietraporzio</b>			54
55	<b>Pontebernardo di Pietroporzio</b>			18
56	<b>Bersezio di Argentera</b>			74
57	<b>Argentera</b>			2
58	<b>Demonte</b>	<i>Bassa Valle Stura</i>	Demonte	1682
59	<b>Trinità di Demonte</b>			41
60	<b>Festiona di Demonte</b>			201
61	<b>Perdioni di Demonte</b>			69
62	<b>Gaiola</b>		Gaiola-Roccasparvera- Rittana-Valloriate- Moiola	584
63	<b>Roccasparvera</b>			750
64	<b>Rittana</b>			108
65	<b>Valloriate</b>	111		
66	<b>Moiola</b>	238		
			<b>4913</b>	

<b>7</b>	<b>Zona pastorale Valle Grana</b>	<b>Collaborazione pastorale</b>	<b>Unità pastorale</b>	<b>Abitanti</b>
67	Valgrana		Alta Valle Grana	850
68	Montemale			220
69	Monterosso Grana			150
70	San Pietro di Monterosso Grana			110
71	Santa Lucia di Monterosso G.			30
72	Frise di Monterosso Grana			25
73	Pradleves			230
74	Colletto di Castelmagno			25
75	Chiotti di Castelmagno			26
76	Bernezzo			
77	Sant'Anna di Bernezzo	120		
78	San Rocco di Bernezzo	1860		
79	Caraglio		Caraglio	5600
80	San Lorenzo di Caraglio			475
81	Palazzasso di Caraglio			210
82	Paschera di Caraglio			480
				<b>12219</b>
<b>8</b>	<b>Zona pastorale Fossano Città</b>	<b>Collaborazione pastorale</b>	<b>Unità pastorale</b>	<b>Abitanti</b>
83	Concattedrale	<i>Fossano sud</i>	Concattedrale-San Filippo	2280
84	San Filippo			1210
85	Sant'Antonio Abate		Sant'Antonio-San Bernardo-San Martino	4400
86	San Bernardo			2450
87	San Martino			190
88	San Sebastiano di Fossano		661	
89	Santa Maria del Salice	<i>Fossano nord</i>	Salice-San Lorenzo	6200
90	San Lorenzo			500
91	Spirito Santo		Spirito Santo- Boschetti-Tagliata	3534
92	Boschetti			201
93	Tagliata			312
				<b>21938</b>

<b>9</b>	<b>Zona pastorale Fossano Sud-Ovest</b>	<b>Collaborazione pastorale</b>	<b>Unità pastorale</b>	<b>Abitanti</b>
94	<b>Centallo</b>		Centallo-Mellea Roata Chiusani-San Biagio	5100
95	<b>Mellea di Fossano</b>			165
96	<b>Roata Chiusani di Centallo</b>			990
97	<b>San Biagio di Centallo</b>			875
98	<b>Villafalletto</b>		Villafalletto	2250
99	<b>Gerbola di Villafalletto</b>			300
100	<b>Monsola di Villafalletto</b>			370
101	<b>Tetti Roccia di Savigliano</b>			103
102	<b>Vottignasco</b>			536
103	<b>Maddalene di Fossano</b>		Romanisio	523
104	<b>Piovani di Fossano</b>			260
105	<b>Gerbo di Fossano</b>			215
106	<b>Murazzo di Fossano</b>			745
107	<b>San Vittore di Fossano</b>			258
				<b>12690</b>
<b>10</b>	<b>Zona pastorale Fossano Nord-Est</b>	<b>Collaborazione pastorale</b>	<b>Unità pastorale</b>	<b>Abitanti</b>
108	<b>Cervere</b>		Cervere	1602
109	<b>Grinzano di Cervere</b>			511
110	<b>Genola</b>		Genola	2730
111	<b>Sant'Antonio al Baligio Fossano</b>			245
112	<b>Levaldigi di Savigliano</b>			650
113	<b>Salmour</b>		Salmour	724
114	<b>Sant'Antonino di Salmour</b>			338
115	<b>Loreto di Fossano</b>			320
				<b>6820</b>

**Tabella di assegnazione alle Zone pastorali dei Santuari diocesani  
per il conferimento degli immobili  
ai sensi dell'art. 14 del Decreto generale del 5 giugno 2024**

	<b>Zona pastorale</b>	<b>Santuario Diocesano assegnato</b>
1	<b>Zona pastorale Cuneo Città</b>	Santuario Diocesano Regina Pacis di Fontanelle
2	<b>Zona pastorale Cuneo Oltregesso</b>	Santuario Diocesano Regina Pacis di Fontanelle
3	<b>Zona pastorale Cuneo Oltrestura</b>	Santuario Diocesano San Magno
4	<b>Zona pastorale Valle Colla</b>	Santuario Diocesano Regina Pacis di Fontanelle
5	<b>Zona pastorale Valli Gesso e Vermenagna</b>	Santuario Diocesano Regina Pacis di Fontanelle
6	<b>Zona pastorale Valle Stura</b>	Santuario Diocesano Sant'Anna di Vinadio
7	<b>Zona pastorale Valle Grana</b>	Santuario Diocesano San Magno
8	<b>Zona pastorale Fossano Città</b>	Santuario Diocesano Madre della Divina Provvidenza di Cussanio
9	<b>Zona pastorale Fossano Sud-Ovest</b>	Santuario Diocesano Madre della Divina Provvidenza di Cussanio
10	<b>Zona pastorale Fossano Nord-Est</b>	Santuario Diocesano Madre della Divina Provvidenza di Cussanio

## Emendamenti al Decreto generale del 5 giugno 2024

promulgati il 19 marzo 2025 [artt. 5 e 14] e il 30 settembre 2025 [artt. 3, 7, 8, 9,12 e 20]

### 3

Le parrocchie che alla data odierna sono già costituite in Unità pastorale e per le quali non viene richiesta o attuata l'aggregazione dal 1 gennaio 2025, intraprendono un cammino, animato dai parroci con i Consigli parrocchiali, per arrivare a tale richiesta e attuazione con decorrenza 1 gennaio 2026 o 1 gennaio 2027.

#### 3. emendato

Le parrocchie che alla data odierna sono già costituite in Unità pastorale e per le quali non viene richiesta o attuata l'aggregazione dal 1 gennaio 2025, intraprendono un cammino, animato dai parroci con i Consigli parrocchiali, per arrivare a tale richiesta e attuazione con decorrenza 1 gennaio 2026 o 1 gennaio 2027 o comunque non oltre il 1 gennaio 2028.

### 5.

L'aggregazione giuridica di cui agli artt. 2-4, avviene tramite Decreti singolari, adottati entro il 30 settembre precedente la data di decorrenza, con l'estinzione degli attuali enti parrocchiali, e degli altri enti ecclesiastici che oggi hanno il parroco come legale rappresentante, e la contestuale erezione di nuovi enti parrocchiali, anche mediante incorporazioni successive, i cui confini territoriali, per quanto possibile, devono coincidere con i confini comunali, o rimanere dentro di essi, con scelta di un patrono, della sede legale, nel centro in cui si trova la chiesa parrocchiale madre, e delle eventuali altre chiese parrocchiali.

#### 5. emendato

L'aggregazione giuridica di cui agli artt. 2-4, avviene tramite Decreti singolari, adottati entro il 30 settembre precedente la data di decorrenza, che dispongono l'erezione di nuovi enti parrocchiali i cui confini territoriali, per quanto possibile, devono corrispondere ai confini comunali, o rimanere dentro di essi, determinando un patrono, la sede legale, nel centro in cui si trova la chiesa parrocchiale madre, e le eventuali altre chiese parrocchiali, con contestuale estinzione degli attuali enti parrocchiali, e degli altri enti ecclesiastici che oggi hanno il parroco come legale rappresentante, mediante divisioni ed incorporazioni o soppressioni, anche in tempi successivi, al fine di ottenere gli effetti di cui sotto agli artt. 13-14.

### 7

Il patrono delle nuove parrocchie deve essere scelto secondo le norme della Sede apostolica *de patronis constituendis*. Pertanto, in riferimento al Calendario romano generale o particolare o speciale, possono essere scelti patroni la beata vergine Maria, sotto un qualsiasi titolo per cui viene celebrata, gli angeli, i santi e, con l'indulto della Sede apostolica, i beati, mentre sono sempre escluse le divine persone; inoltre, si può scegliere un solo patrono, oppure più patroni nel caso di angeli, santi e beati che sono celebrati insieme nel medesimo giorno del Calendario. La scelta viene proposta dal parroco che presenta la richiesta di cui agli artt. 2-4, sentiti i Consigli parrocchiali, approvata dal Vescovo diocesano, sentito il Collegio dei consultori, e confermata dalla Sede apostolica a cui, se necessario, si chiede di mutare la denominazione della chiesa parrocchiale madre, di modo che abbia nel titolo, di cui al can. 1218, anche il nome del patrono.

#### 7. emendato

Il patrono delle nuove parrocchie deve essere scelto secondo le norme della Sede apostolica *de patronis constituendis*. Pertanto, in riferimento al Calendario romano generale o particolare o speciale, possono essere scelti come patroni la beata vergine Maria, sotto un titolo ammesso dalla liturgia, gli angeli, i santi e, con l'indulto della Sede apostolica, i beati, mentre sono sempre escluse le divine persone. Inoltre, si può scegliere un solo patrono: è possibile scegliere due o più santi patroni, se i medesimi sono iscritti insieme nel Calendario. La scelta viene proposta dal parroco che presenta la richiesta di cui agli artt. 2-4, sentiti i Consigli parrocchiali, approvata dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, e confermata dalla Sede apostolica. L'immagine del patrono viene posta nella chiesa parrocchiale madre, di cui all'art. 5, secondo le indicazioni del Delegato vescovile per i Beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Curia diocesana.

**8.**

Il nome del patrono delle nuove parrocchie ne costituisce anche la denominazione legale. La scelta della sede legale nel centro delle nuove parrocchie, e di conseguenza della chiesa parrocchiale madre, è fatta dal Vescovo diocesano, sentiti i parroci competenti e il Collegio dei consultori, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 5 delle Norme diocesane.

**8. emendato**

Il nome del patrono delle nuove parrocchie ne costituisce anche la denominazione legale, nei modi determinati di intesa tra i parroci competenti e il Cancelliere vescovile. La scelta della sede legale nel centro delle nuove parrocchie, e di conseguenza della chiesa parrocchiale madre, è fatta dal Vescovo diocesano, sentiti i parroci competenti e il Consiglio presbiterale, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 5 delle Norme diocesane.

**9.**

Le nuove parrocchie mantengono come patroni secondari i patroni delle parrocchie aggregate: essi di norma danno il titolo alle altre chiese parrocchiali, scelte dal Vescovo diocesano in modo da salvaguardarne una per Comune, a cui fanno riferimento le singole comunità che costituiscono la nuova parrocchia, ai sensi dell'art. 6.

**9. emendato**

Oltre alla chiesa parrocchiale madre, di cui all'art. 5, il Vescovo diocesano può scegliere per ciascuna nuova parrocchia altre chiese parrocchiali, avendo cura di garantirne, nei limiti del possibile, una per ogni Comune, alle quali faranno riferimento le singole comunità locali o personali, di cui all'art. 6. I titolari delle singole chiese dedicate che, a norma del can. 1218 non possono essere modificati, saranno celebrati nelle stesse chiese con il grado di solennità, nell'intera nuova parrocchia con il grado previsto nel Calendario romano generale o nel Calendario particolare della diocesi.

**12.**

I libri parrocchiali di cui al can. 535 e agli artt. 21-22 delle Norme diocesane sono unici a partire dalla decorrenza dell'aggregazione giuridica di cui agli artt. 2-4 e i libri correnti delle parrocchie aggregate vanno trasferiti in un unico luogo, nella sede legale della nuova parrocchia, salvo i fascicoli delle Istruttorie matrimoniali che vengono tutti conferiti all'ente Diocesi di Cuneo-Fossano e trasferiti nelle sedi dell'Archivio storico diocesano. I libri storici vengono conferiti all'ente Diocesi di Cuneo-Fossano e trasferiti o nella sede legale della nuova parrocchia oppure nelle sedi dell'Archivio storico diocesano, ai sensi dell'art. 21 delle Norme diocesane.

**12. emendato**

I libri e i fascicoli parrocchiali di cui al can. 535 e agli artt. 21-22 delle Norme diocesane sono unici a partire dalla decorrenza dell'aggregazione giuridica di cui agli artt. 2-4. I medesimi libri e fascicoli delle parrocchie aggregate vengono tutti conferiti all'ente Diocesi di Cuneo-Fossano e trasferiti nelle sedi dell'Archivio storico diocesano, ottenute le previste autorizzazioni civili, salvo quelli necessari per l'uso corrente, eccetto i fascicoli delle istruttorie matrimoniali, che vengono temporaneamente ricollocati nelle sedi legali delle nuove parrocchie, rispettando le norme civilistiche sulla tutela dei beni culturali.

**14.**

Gli immobili degli enti parrocchiali estinti che non vengono conferiti ai nuovi enti parrocchiali sono conferiti ad altri enti ecclesiastici non parrocchiali: alla Fondazione Opere Diocesane Cuneesi o alla Fondazione Opere Diocesane Fossanesi, che già amministrano patrimoni immobiliari diocesani; ad altre persone giuridiche canoniche pubbliche, modificate nello Statuto o di nuova costituzione, diocesane ma di carattere locale, riconosciute dalle comunità parrocchiali del territorio come un proprio strumento; all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Cuneo-Fossano, quando si tratta di immobili in disuso di cui è necessaria la razionalizzazione.

**14. emendato**

Tramite i medesimi Decreti singolari di cui all'art.5, gli immobili degli enti parrocchiali estinti che non vengono conferiti ai nuovi enti parrocchiali sono conferiti ad altri enti ecclesiastici non parrocchiali: ai Santuari

diocesani, opportunamente rinnovati nello Statuto, assegnati alle Zone pastorali come nella tabella allegata a questo Decreto e così riconosciuti dalle comunità parrocchiali del territorio quale proprio strumento; oppure, *servatis servandis*, alla Fondazione Opere Diocesane Cuneesi o alla Fondazione Opere Diocesane Fossanesi, che già amministrano patrimoni immobiliari diocesani, o all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Cuneo-Fossano, quando si tratta di immobili in disuso di cui è necessaria la razionalizzazione.

## **20**

Al fine di accompagnare questo cammino, garantendo equità e legittimi adattamenti, nei singoli casi il Vescovo diocesano, su richiesta del parroco competente e sentito il Consiglio episcopale, può dispensare dai termini perentori di cui agli artt. 3-4 e da altre prescrizioni di questo Decreto, salvo quelle per cui è competente la Sede apostolica. Inoltre, se necessario, il Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, potrà intervenire con un ulteriore Decreto per modificare in via generale le procedure e i tempi qui stabiliti.

## **20. emendato**

Al fine di accompagnare questo cammino, garantendo equità e legittimi adattamenti, nei singoli casi il Vescovo diocesano, su richiesta del parroco competente e sentito il Consiglio presbiterale, può dispensare dai termini perentori di cui agli artt. 3-4 e da altre prescrizioni di questo Decreto, salvo quelle per cui è competente la Sede apostolica. Inoltre, se necessario, il Vescovo diocesano potrà intervenire con ulteriori Decreti per modificare in via generale le procedure e i tempi qui stabiliti, sentendo il Consiglio presbiterale in caso di modifiche sostanziali.